Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 dicembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 309 DEL 7 DICEMBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979 (dalla serie 1ª/1979 alla serie 17ª/1979), emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 11 dicembre 1969, ai quali sono stati assegnati premi nella PRIMA estrazione eseguita il 26 novembre 1970.

(10619)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1970, n. **913**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Fraternita di Santa Maria della Misericordia », con sede in Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pesaro e Urbino in data 18 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santa Maria della Misericordia » di Urbino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132.

Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 24 febbraio 1901;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Fraternita di Santa Maria della Misericordia », con sede in Urbino, di cui alle premesse, e dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pesaro e Urbino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Urbino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 febbraio 1901.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 154. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **914**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Firenze è istituita la facoltà di ingegneria con i corsi di laurea in ingegneria chimica, in ingegneria meccanica, in ingegneria elettronica e in ingegneria civile (sezioni edile, idraulica e trasporti).

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) cinque posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970-71);

b) otto posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970-71).

Art. 3.

Le attribuzioni, demandate dalle vigenti disposizioni di legge di regolamento al consiglio di facoltà, vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento del triennio di applicazione dei corsi di laurea in ingegneria.

Il biennio propedeutico all'ingegneria, esistente presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze passa a far parte integrante della facoltà di ingegneria, istituita con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 137. — CARUSO

Testo delle modifiche allo statuto dell'Università di Firenze relativo all'istituzione della facoltà di ingegneria

Art. 1. — E' modificato nel senso che all'elenco delle facoltà che comprende l'Università di Firenze è aggiunta la seguente: « Facoltà di ingegneria ».

L'articolo relativo al biennio propedeutico agli studi in ingegneria esistente presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze che passa a far parte integrante della facoltà di ingegneria, assume una nuova numerazione contraddistinta con il n. 104.

Dopo il n. 104 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del trennio di applicazione dei corsi di laurea in ingegneria chimica, in ingegneria meccanica, in ingegneria elettronica ed in ingegneria civile (sezioni edile, idraulica e trasporti).

Art. 105. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione (3°, 4° e 5° anno) in ingegneria chimica sono i seguenti:

a) *Insegnamenti obbligatori su piano nazionale*:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Chimica fisica;
6) Chimica applicata;
7) Macchine;
8) Principi di ingegneria chimica;
9) Chimica industriale;
10) Impianti chimici.

b) *Insegnamenti obbligatori comuni agli indirizzi proposti su piano locale*:
1) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
2) Chimica industriale II;
3) Complementi di ingegneria chimica;
4) Chimica fisica tecnica;
5) Automazione e servomeccanismi;
6) Economia e organizzazione aziendale.

c) *Insegnamenti caratterizzanti i singoli indirizzi*:

Gruppo *A* (organico-industriale): Tessile
1) Tecnologia delle fibre tessili;
2) Chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri;
3) Tecnologie tintorie;
4) Chimica delle sostanze coloranti.

Gruppo *B* (inorganico-industriale): Vetro-ceramica
1) Complementi di chimica fisica;
2) Chimica e tecnologia del vetro;
3) Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici;
4) Tecnologia dei materiali sintetizzati.

Gruppo *C* (metallurgica speciale)
1) Elettrochimica;
2) Tecnologie speciali metallurgiche;
3) Scienze dei metalli;
4) Chimica fisica dello stato solido e delle superfici.

Art. 106. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione (3°, 4° e 5° anno) in ingegneria meccanica sono i seguenti:

a) *Insegnamenti obbligatori su piano nazionale*:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Idraulica;
6) Chimica applicata;
7) Macchine;
8) Costruzioni di macchine;
9) Impianti meccanici;
10) Tecnologia meccanica.

b) *Insegnamenti obbligatori comuni agli indirizzi su piano locale*:
1) Complementi di macchine;
2) Costruzioni di macchine II;
3) Progetti di macchine;
4) Macchine utensili;
5) Controlli e servomeccanismi;
6) Economia e organizzazione aziendale.

c) *Insegnamenti caratterizzanti i singoli indirizzi*:

Gruppo *A* - Meccanica di precisione
1) Meccanica cinematica;
2) Ottica;
3) Misure di precisione;
4) Trattamenti termici.

Gruppo *B* - Meccanica tessile
1) Tecnologie tessili;
2) Macchine tessili;
3) Impiantistica dell'industria tessile;
4) Progetti di macchine II.

Art. 107. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione (3°, 4° e 5° anno) in ingegneria elettronica sono i seguenti:

a) *Insegnamenti comuni su piano nazionale*:
1) Scienze delle costruzioni;
2) Meccanica delle macchine e macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Campi elettromagnetici e circuiti;
6) Misure elettriche;
7) Comunicazioni elettriche;
8) Elettronica applicata;
9) Controlli automatici;
10) Radiotecnica.

b) *Insegnamenti obbligatori — comuni agli indirizzi — su piano locale*:
1) Elettronica generale;
2) Teoria dell'informazione;
3) Tecnologie elettroniche;
4) Teoria delle reti elettriche;
5) Misure elettroniche;
6) Teorie dei sistemi.

c) *Insegnamenti caratterizzanti i singoli indirizzi*:

Gruppo *A* - Telecomunicazioni e comunicazioni
1) Teoria dei sistemi di comunicazione;
2) Comunicazioni spaziali;
3) Ponti radio;
4) Elettronica spaziale.

Gruppo *B* - Elaborazione dell'informazione
1) Teoria del rumore e dei fenomeni causali;
2) Teoria dei codici;
3) Logica dei circuiti;
4) Sistemi per elaborazione dell'informazione.

Gruppo *C* - Radiolocalizzazione
1) Teoria e tecnica;
2) Teoria e tecnica delle microonde;
3) Metodi elettronici della geodesia;
4) Radioaiuti alla navigazione.

Art. 108. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione (3°, 4° e 5° anno) in ingegneria civile sono i seguenti:

a) *Insegnamenti comuni su piano nazionale*:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
3) Fisica tecnica;
4) Elettrotecnica;
5) Idraulica;
6) Tecnologie dei materiali e chimica applicata;
7) Tecnica delle costruzioni;
8) Architettura tecnica;
9) Topografia;

per edili:

10) Architettura e composizione architettonica;

per idraulici:
10) Costruzioni idrauliche;
per trasporti:
10) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti.

b) *Insegnamenti obbligatori su piano locale, comuni a tutte le sezioni:*
1) Complementi di scienza delle costruzioni;
2) Materie giuridiche;
3) Geologia applicata;
4) Architettura ed urbanistica tecniche;
5) Principi di economia ed estimo;
per edili:
6) Architettura e composizione urbanistica;
per idraulici:
6) Impianti idraulici;
per trasporti:
6) Progetti di costruzioni stradali e ferroviarie.

c) *Insegnamenti caratterizzanti le singole sezioni:*
per edili:
1) Tecnica urbanistica;
2) Costruzioni edili;
3) Progetti di strutture;
4) Complementi di tecnica delle costruzioni;

per idraulici:
1) Impianti speciali per idraulici;
2) Geotecnica;
3) Complementi di idraulica;
4) Acquedotti e fognature;

per trasporti:
1) Costruzioni di ponti;
2) Tecnica ed economia dei trasporti;
3) Macchine ed organizzazione dei cantieri;
4) Legislazione del lavoro ed opere pubbliche.

Art. 109. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti per il corso di laurea prescelto. Lo studente deve svolgere per la laurea un elaborato consistente nello sviluppo di un progetto specifico, attinente alle materie in cui egli intende laurearsi, sotto il controllo di insegnanti di tali materie e con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Tale elaborato potrà essere sostituito da una tesi di carattere teorico sperimentale o monografico da svolgersi sotto la guida di uno o più relatori.

Art. 110. — L'esame di laurea consiste nella discussione dell'elaborato o della tesi, estesa in modo da accertare le cognizioni del candidato nelle materie fondamentali ed in modo particolare in quelle attinenti alla laurea da lui scelta.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **915.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 19, relativo all'istituto di statistica, annesso alla facoltà di giurisprudenza, è abrogato e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Istituto unico policattedra del circolo giuridico

Art. 19. — Il circolo giuridico dell'Università di Siena, fondato nel 1879, ha le funzioni di unico istituto policattedra della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena allo scopo di svolgere attività didattica e scientifica ai sensi dell'ordinamento universitario e di quanto precisato nel presente statuto.

Art. 20. — Il circolo giuridico è suddiviso in cinque sezioni, che in base alla legge potranno assumere la qualifica e la funzione di dipartimenti.

Le sezioni sono le seguenti:

I) sezione *storico-giuridica*, che quali proprie materie comprende:
Storia del diritto romano;
Istituzioni di diritto romano;
Diritto romano;
Storia del diritto italiano;
Esegesi delle fonti del diritto romano;
Esegesi delle fonti del diritto italiano;
Diritto comune;
Diritto greco;
Papirologia giuridica;
Storia del diritto canonico.

II) sezione *storico-politica* e *filosofico-sociologica*, che quali proprie materie comprende:
Storia moderna;
Storia delle dottrine politiche;
Storia dei trattati;
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Filosofia del diritto;
Sociologia;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia del movimento sindacale;
Storia delle istituzioni politiche;
Teoria generale del diritto;
Storia delle dottrine economiche;
Scienza della politica;
Scienza dell'amministrazione.

III) sezione di *diritto privato* e *diritto processuale civile*, che quali proprie materie comprende:
Istituzioni di diritto privato;
Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;

Diritto processuale civile;
Diritto privato comparato;
Diritto agrario;
Diritto industriale;
Legislazione del lavoro;
Diritto fallimentare;
Diritto della navigazione;
Diritto bancario.

IV) sezione di *diritto pubblico*, che quali proprie materie comprende:

Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto costituzionale;
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Diritto ecclesiastico;
Diritto internazionale;
Diritto amministrativo;
Diritto penale;
Procedura penale;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Antropologia criminale;
Diritto canonico;
Organizzazione internazionale;
Dottrina generale del processo;
Dottrina dello Stato;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Diritto parlamentare;
Diritto pubblico regionale;
Diritto pubblico dell'economia;
Criminologia.

V) sezione *economico-statistica*, che quali proprie materie comprende:

Economia politica;
Politica economica:
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Scienza delle finanze;
Statistica;
Demografia;
Ragioneria generale ed applicata;
Geografia politica ed economica.

Art. 21. — Il funzionamento del circolo giuridico è disciplinato da un regolamento da approvarsi col voto favorevole della metà più uno dei componenti il consiglio della facoltà di giurisprudenza.

Art. 23 (già 21), all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Tecnica e diagnostica istopatologica.

Art. 28 (già 26), all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è annesso il seguente:

Istituto di semeiotica chirurgica.

Art. 29 (già 27), è modificato nel senso che dopo il comma terzo del paragrafo 3, relativo alle modalità di esami nel corso di laurea in farmacia, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il corso biennale di fisiologia generale importa un esame alla fine di ogni anno di corso ».

Art. 31 (già 29), è modificato nel senso che all'elenco delle lauree che rilascia la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunta le seguente:

Laurea in matematica.

Nello stesso articolo ad ogni elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in scienze naturali, in scienze biologiche ed in scienze geologiche è aggiunto il seguente:

Chimica analitica.

Dopo l'art. 31 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in matematica.

Laurea in matematica

Art. 32. — La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:
Algebra;
Analisi matematica I;
Geometria I;
Fisica generale I.

2° *Anno*:
1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno:

1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica.

Oltre ai predetti insegnamenti sono prescritti i seguenti altri, a seconda dell'indirizzo prescelto:

Indirizzo generale:

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

3° *Anno*:
1) Istituzioni di algebra superiore.

4° *Anno*:
1) Matematiche superiori.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da sceglersi nel seguente elenco:

Aerodinamica;
Algebra commutativa;
Algebra omologica;
Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Astrofisica;
Astronomia;
Calcolo delle probabilità;
Calcolo delle variazioni;
Calcolo tensoriale;
Fisica matematica;
Fisica superiore;
Fisica teorica;
Geometria algebrica;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
Istituzioni di fisica teorica;
Meccanica celeste;

Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Metodi gruppali della meccanica quantistica;
Relatività;
Struttura della materia;
Strutture algebriche;
Teoria dei gruppi;
Teoria dei numeri;
Teoria delle equazioni differenziali;
Teoria delle equazioni integrali;
Teoria delle funzioni;
Teoria delle onde;
Topologia.

Uno degli insegnamenti complementari dovrà essere a indirizzo fisico.

Indirizzo didattico:

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

3° *Anno*:

1) Matematiche elementari da un punto di vista superiore.

4° *Anno*:

1) Matematiche complementari.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:

Astronomia;
Chimica generale (annuale);
Complementi di fisica generale (annuale);
Istituzioni di algebra superiore;
Logica matematica;
Pedagogia matematica;
Storia delle matematiche.

Uno degli insegnamenti complementari dovrà essere ad indirizzo fisico.

Indirizzo applicativo:

L'indirizzo applicativo si svolge secondo i tre seguenti orientamenti:

a) applicativo elettronico;
b) applicativo statistico economico;
c) applicativo meccanico-astronomico.

Nell'orientamento *a*) sono corsi fondamentali obbligatori:

3° *Anno*:

Calcoli numerici e grafici.

4° *Anno*:

Teoria della programmazione per le macchine calcolatrici.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti da scegliersi nel seguente elenco:

Calcolo analogico ed elettronica;
Cibernetica;
Calcolo delle probabilità;
Algebra di Boole;
Logica matematica;
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
Statistica matematica;
Servomeccanismi;
Teoria dell'informazione;
Calcolatori speciali;
Teoria dei circuiti;
Cosmologia;
Teoria delle orbite.

Nell'orientamento *b*) sono corsi fondamentali obbligatori:

3° *Anno*:

Calcolo delle probabilità.

4° *Anno*:

Economia matematica.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:

Calcoli numerici e grafici;
Matematica finanziaria ed attuariale;
Programmazione lineare e non lineare;
Ricerca operativa;
Statistica matematica;
Teoria dei giochi;
Teoria delle decisioni;
Processi stocastici;
Programmazione dinamica e non lineare;
Tecniche elettroniche di calcolo;
Teoria dei grafi;
Teoria dei circuiti.

Nell'orientamento *c*) sono corsi fondamentali obbligatori:

3° *Anno*:

Meccanica celeste.

4° *Anno*:

Aerodinamica.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi tra i seguenti:

Astrofisica;
Astronomia;
Calcolo tensoriale;
Fisica matematica;
Geometria differenziale;
Magnetofluidodinamica;
Matematiche superiori;
Meccanica analitica;
Meccanica superiore;
Relatività;
Teoria delle equazioni differenziali;
Teoria delle equazioni integrali;
Teoria delle onde.

Su parere della facoltà lo studente può effettuare una delle seguenti sostituzioni: il corso di « Calcoli numerici e grafici » con « Economia matematica », ovvero il corso di « Calcolo delle probabilità » con « Teoria della programmazione per le macchine calcolatrici ».

Art. 33. — Ogni insegnamento comporta un esame. In particolare gli esami di: analisi matematica I, geometria I, fisica generale I, sono distinti da quelli di: analisi matematica II, geometria II, fisica generale II.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di: analisi matematica I, geometria I, algebra.

I corsi e gli esami di: analisi matematica I, geometria I, e fisica generale I sono rispettivamente propedeutici a quelli di analisi matematica II, geometria II e fisica generale II.

Gli esami di analisi matematica I, geometria I, algebra, analisi matematica II, geometria II, meccanica razionale sono propedeutici agli esami del terzo anno.

Gli esami del primo biennio e del terzo anno sono propedeutici agli esami del quarto anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli esami richiesti dall'indirizzo seguito.

Art. 34. — Ogni corso del primo biennio comporta un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

La facoltà potrà, qualora lo ritenga opportuno, stabilire un corso di esercitazioni per certi insegnamenti del terzo e quarto anno.

Art. 35. — Per ogni indirizzo l'esame di laurea deve comprendere una esercitazione scritta e la discussione orale di due tesine.

Per l'indirizzo generale sarà inoltre richiesto lo svolgimento di una ricerca (tesi) che dovrà presentare dei caratteri originali.

E' in facoltà degli studenti dell'indirizzo applicativo ovvero didattico richiedere di svolgere, oltre alle prove precedenti, una tesi scritta su argomenti da concordarsi con una commissione nominata dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 43 (già 37), relativo alla facoltà di scienze economiche e bancarie è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà attribuisce carattere di sbarramento per il passaggio al secondo anno di corso:

per la laurea in scienze economiche e bancarie ai seguenti insegnamenti: istituzioni di economia politica I, matematica, ragioneria generale ed applicata I;

per la laurea in scienze economiche ai seguenti insegnamenti: istituzioni di statistica, istituzioni di economia politica I, matematica ».

Art. 46 (già 40), è abrogato e sostituito dal seguente:

Sono considerati propedeutici i seguenti insegnamenti:

per la laurea in scienze economiche e bancarie

non si può sostenere l'esame di:	se non si è superato l'esame di:
Diritto commerciale	Istituzioni di diritto privato
Scienza delle finanze	Istituzioni di economia politica II
Matematica finanziaria	Matematica
Tecnica bancaria I	Istituzioni di economia politica II
	Ragioneria generale ed applicata II
Tecnica industriale e commerciale	Ragioneria generale ed applicata II
Diritto pubblico dell'economia	Istituzioni di diritto pubblico
Diritto finanziario	Istituzioni di diritto pubblico
Diritto amministrativo	Istituzioni di diritto pubblico
Diritto del lavoro	Istituzioni di diritto privato
Diritto fallimentare	Diritto commerciale
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione	Matematica finanziaria
Tecnica di borsa	Tecnica bancaria I
	Tecnica industriale e commerciale
Statistica	Matematica
	Istituzioni di statistica
Contabilità di Stato	Istituzioni di diritto pubblico

per la laurea in scienze economiche

non si può sostenere l'esame di:	se non si è superato l'esame di:
Diritto commerciale	Istituzioni di diritto privato
Scienza delle finanze	Istituzioni di economia politica II
Economia politica I	Istituzioni di economia politica II
Politica economica	Scienza delle finanze
	Economia monetaria e creditizia II
Diritto amministrativo	Istituzioni di diritto pubblico
Economia internazionale	Istituzioni di economia politica II
Diritto pubblico dell'economia	Istituzioni di diritto pubblico
Econometria	Statistica
Economia applicata	Istituzioni di economia politica II
Economia matematica	Istituzioni di economia politica II

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 139. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **916**.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere militari da realizzarsi nella zona del I Comando militare territoriale della regione militare nord-ovest.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del I Comando militare territoriale della regione militare nord-ovest. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188.

La durata di efficacia del presente decreto viene limitata a dieci anni a decorrere dal 17 luglio 1971 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra avranno inizio dalla data del presente decreto e saranno portate a compimento entro il termine della validità di esso. Le opere ed i lavori saranno iniziati entro due anni dalla instaurazione della procedura espropriativa e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 166. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **917**.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere militari da realizzarsi nella zona del V Comando militare territoriale della regione militare nord-est.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del V Comando militare territoriale della regione militare nord-est. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188.

La durata di efficacia del presente decreto viene limitata a dieci anni a decorrere dal 17 luglio 1971 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra avranno inizio dalla data del presente decreto e saranno portate a compimento entro il termine della validità di esso. Le opere ed i lavori saranno iniziati entro due anni dalla instaurazione della procedura espropriativa e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 165. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **918**.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere militari da realizzarsi nella zona del VII Comando militare territoriale della regione militare tosco-emiliana.

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del VII Comando militare territoriale della regione tosco-emiliana. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188.

La durata di efficacia del presente decreto viene limitata a dieci anni a decorrere dal 17 luglio 1971 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra avranno inizio dalla data del presente decreto e saranno portate a compimento entro il termine della validità di esso. Le opere ed i lavori saranno iniziati entro due anni dalla instaurazione della procedura espropriativa e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 164. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **919**.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere militari da realizzarsi nella zona dell'VIII Comando militare territoriale della regione militare centrale.

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona dell'VIII Comando militare territoriale della regione centrale. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188.

La durata di efficacia del presente decreto viene limitata a dieci anni a decorrere dal 17 luglio 1971 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra avranno inizio dalla data del presente decreto e saranno portate a compimento entro il termine della validità di esso. Le opere ed i lavori saranno iniziati entro due anni dalla instaurazione della procedura espropriativa e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 163. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **920**.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere militari da realizzarsi nella zona del X Comando militare territoriale della regione militare meridionale.

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona del X Comando militare territoriale della regione militare meridionale. Detta sistemazione rientra nelle

ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188.

La durata di efficacia del presente decreto viene limitata a dieci anni a decorrere dal 17 luglio 1971 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra avranno inizio dalla data del presente decreto e saranno portate a compimento entro il termine della validità di esso. Le opere ed i lavori saranno iniziati entro due anni dalla instaurazione della procedura espropriativa e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 162. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. **921.**

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere militari da realizzarsi nella zona dell'XI Comando militare territoriale della regione militare della Sicilia.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono dichiarate di pubblica utilità le costruzioni di fortificazioni, fabbricati, strade militari e di qualsiasi altra opera di interesse militare, nonchè la sistemazione dei servizi dell'Esercito nella zona dell'XI Comando militare territoriale della regione militare della Sicilia. Detta sistemazione rientra nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188.

La durata di efficacia del presente decreto viene limitata a dieci anni a decorrere dal 17 luglio 1971 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni di cui sopra avranno inizio dalla data del presente decreto e saranno portate a compimento entro il termine della validità di esso. Le opere ed i lavori saranno iniziati entro due anni dalla instaurazione della procedura espropriativa e saranno ultimati entro il termine stabilito per le espropriazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 161. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **922.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ad acquistare un immobile.

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina viene autorizzata ad acquistare da Adelmo Tabellini un immobile sito in Latina, via Umberto I, della superficie lorda di mq. 3580,68, al prezzo di L. 405.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 151. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1970, n. **923.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, nel comune di Cernusco sul Naviglio.

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 21 maggio 1968, integrato con dichiarazione 24 maggio 1969 e con decreto 29 settembre 1970, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, in Cernusco sul Naviglio (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 171. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Siniscola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona intermedia fra le due aree vincolate, nella seduta del 30 maggio 1964, site nel comune di Siniscola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Siniscola (Nuoro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè — quale complemento delle due

zone costiere del comune di Siniscola proposte per il vincolo nella seduta della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro del 30 maggio 1964 — presenta anch'essa tutti quei requisiti paesistici e panoramici che concorrono a formare della stessa un quadro naturale di grande suggestività e bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Siniscola tra le due zone costiere proposte per il vincolo dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro nella seduta del 30 maggio 1964 ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. L'area in questione si estende fra il limite della zona industriale e il mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Siniscola provveda all'affisione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 agosto 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 5 del mese di maggio, in Nuoro nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 17,30 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale di tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a norma del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente ordine del giorno:

SINISCOLA (Nuoro) - Completamento della tutela paesistica della fascia costiera.

(*Omissis*).

Constatato il numero legale la commissione presa in esame la questione relativa alla richiesta di lottizzazione da parte dello orfanotrofio SS. Trinità dichiara valida a tutti gli effetti la propria deliberazione del 30 maggio 1964, con la quale viene determinata la zona interessata allo sviluppo industriale; e delibera altresì di sottoporre a vincolo paesistico l'area che dal limite della zona industriale giunge fino al mare.

A questo punto il sindaco di Siniscola, pur riconoscendo il preminente interesse del comune alla tutela paesistica della fascia costiera, dichiara, per ragioni personali, di astenersi dalla deliberazione relativa all'orfanotrofio SS. Trinità.

(*Omissis*).

(11864)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Nomina del presidente e sostituzione di un componente supplente del comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1968, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 280 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 18 settembre 1968;

Vista la lettera del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, n. 6531 del 31 marzo 1970 relativa alla designazione dell'ispettore generale perito agrario Alberto Bedini quale rappresentante supplente del citato istituto in seno al predetto comitato, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Giuseppe Ferrari cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;

Decreta:

Art. 1.

L'on. senatore Renzo Forma, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, è nominato presidente del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960.

Art. 2.

Il perito agrario Alberto Bedini, ispettore generale dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, è nominato membro supplente del predetto comitato, in sostituzione del dott. Giuseppe Ferrari cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 155

(11950)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario del volo Roma-Tokio effettuato da Arturo Ferrarin.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1970, n. 64, con il quale è stata autorizzata anche l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario del volo Roma-Tokio effettuato da Arturo Ferrarin;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 50 e da L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 x 30; formato stampa: mm. 36 x 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 50 e otto milioni da L. 90; colori: verde, rosso, blu di Prussia e nero, per il valore da L. 50, verde, rosso blu cobalto e nero, per quello da L. 90; quartino: 50 esemplari.

I francobolli poggiano sul lato lungo del formato. Su di una stessa linea centrale, sfalsata verso l'alto, si susseguono, a partire da sinistra, un semicerchio, diviso in tre archi, con i colori verde e rosso che, combinati con il bianco del fondo, formano i colori della bandiera italiana e, al centro, due code di rondine fortemente stilizzate, con il vertice verso destra, dove è un altro semicerchio completamente rosso, simboleggiante la bandiera giapponese. Le leggende sono tutte alla base. A sinistra, la parola « ITALIA », a destra, l'indicazione del valore; al centro, su due righe, la scritta « 50° ANNIVERSARIO VOLO ROMA-TOKIO ». Il fondo è bianco e senza cornice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1970
Registro n. 52 *Poste e telec., foglio n.* 214

(11750)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1970.

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Isernia ai fini delle verificazioni periodiche quinquennali del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Considerato che, in seguito alla istituzione dell'ufficio tecnico erariale di Isernia, si rende necessario, ai fini delle verificazioni periodiche per rilevare ed accertare i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni, ripartire i comuni della provincia di Isernia in cinque gruppi;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Isernia e l'anno in cui, a cominciare dal 1971, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: BORGHI

Tabella della ripartizione dei comuni della provincia di Isernia agli effetti delle verificazioni periodiche per il rilevamento e l'accertamento dei cambiamenti da introdurre negli atti del catasto terreni, contemplate nel titolo IV del regolamento per la conservazione del catasto stesso, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, numero 2153.

GRUPPO I - ISERNIA
(Verificazione anno 1971)

1) Acquaviva d'Isernia
2) Castelpizzuto
3) Forlì del Sannio
4) Isernia
5) Longano
6) Macchia d'Isernia
7) Montenero Valcocchiara
8) Montcroduni
9) Pettoranello del Molise
10) Rionero Sannitico
11) Sant'Agapito

GRUPPO II - VENAFRO
(Verificazione anno 1972)

1) Castel S. Vincenzo
2) Cerro al Volturno
3) Colli al Volturno
4) Conca Casale
5) Filignano
6) Fornelli
7) Montaquila
8) Pizzone
9) Pozzilli
10) Rocchetta a Volturno (Sez. A e Sez. B)
11) Scapoli
12) Sesto Campano
13) Venafro

GRUPPO III - CAROVILLI
(Verificazione anno 1973)

1) Carovilli
2) Carpinone
3) Chiauci
4) Miranda
5) Pesche
6) Pescolanciano
7) Roccasicura
8) S. Pietro Avellana
9) Sessano del Molise
10) Vastogirardi

GRUPPO IV - FROSOLONE
(Verificazione anno 1974)

1) Bagnoli del Trigno
2) Cantalupo nel Sannio
3) Castelpetroso
4) Civitanova del Sannio
5) Frosolone
6) Macchiagodena
7) Roccamandolfi
8) S. Maria del Molise
9) S. Elena Sannita

GRUPPO V - AGNONE
(Verificazione anno 1975)

1) Agnone
2) Belmonte del Sannio
3) Capracotta
4) Castel del Giudice
5) Castelverrino
6) Pescopennataro
7) Pietrabbondante
8) Poggio Sannita
9) Sant'Angelo del Pesco

Roma, addì 9 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: BORGHI

(11793)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1970.
Istituzione della sezione doganale di Rovigo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità d'istituire una sezione doganale in Rovigo;

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Rovigo dipendente dalla dogana di Venezia.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite dalla competente direzione della circoscrizione doganale, le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 27 ottobre 1970

Il Ministro: PRETI

(11953)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1970.
Autorizzazione alla « Frigoriferi generali S.p.a. » ad istituire ed esercitare in Trieste un magazzino generale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 4 luglio 1969 con la quale la « Frigoriferi generali S.p.a. », con sede in Trieste, molo Fratelli Bandiera n. 1, ha chiesto di essere autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 615 del 10 settembre 1969 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « Frigoriferi generali S.p.a. », con sede in Trieste, molo Fratelli Bandiera n. 1, è autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

I locali di deposito del suddetto magazzino generale — meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse — sono costituiti da trenta celle frigorifere per una superficie complessiva di mq. 3820 circa.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste rispettivamente con le deliberazioni n. 615 del 10 settembre 1969 e n. 513 dell'8 luglio 1970.

L'ammontare della cauzione che la « Frigoriferi generali S.p.a. » deve prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 15.000.000 (quindicimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAMMÌ

p. *Il Ministro per le finanze*
ATTAGUILE

(11784)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 novembre 1970.
Provenienze aeree dalla Costa d'Avorio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione ufficiale dell'Organizzazione mondiale della sanità dalla quale risulta che la Costa d'Avorio è infetta da colera;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalla Costa d'Avorio sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(12090)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Genova-Bolzaneto

Con decreto 29 luglio 1970, n. 339, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex greto del rio Scarboncino o Geminiano di Genova-Bolzaneto, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27, mappali 4-*b* (Ha. 0.01.20) e 3 ½ (Ha. 0.03.70) di complessive Ha. 0.04.90 ed indicati nella planimetria rilasciata il 12 luglio 1969, in scala 1 500, dall'ufficio tecnico erariale di Genova che fa parte integrante del decreto stesso.

(11795)

Approvazione del piano di zona del comune di Massa

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1970, n. 621, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Massa.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11797)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1970, registro n. 102 Pubblica istruzione, foglio n. 33, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Saverio Piarulli avverso la decisione adottata dalla commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge n. 160 del 1955, funzionante presso il provveditorato agli studi di Potenza, comunicata all'interessato con nota n. 38 del 17 aprile 1967.

(11755)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

471° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 10 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1970, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 37, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Fonte Santa Clara », sita in territorio dei comuni di Rezzoaglio e Borzonasca, provincia di Genova, accordata alla società a r. l. « Fonte Santa Clara » (trasformatasi successivamente in società per azioni) per la durata di anni dieci con decreto prefettizio 9 febbraio 1956, è rinnovata, a favore della società per azioni Fonte Santa Clara, con sede legale in Milano, per la durata di anni venticinque a decorrere dal 9 febbraio 1966.

Decreto ministeriale 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1970, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 203, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Lago di Lispida », sita in territorio dei comuni di Monselice e Battaglia Terme, provincia di Padova, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 5 ottobre 1964 la « Società incremento turistico e industria meranese S.I.T.I.M. S.p.a. » è intestata, a decorrere dal 18 settembre 1970, alla Società incremento turistico litorale Adriatico S.I.T.L.A. S.p.a. », con sede legale in Venezia.

Decreto ministeriale 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1970, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 199, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « San Maurizio », sita in territorio dei comuni di Roccaforte Mondovì e di Frabosa Sottana, provincia di Cuneo, di cui il sig. Vigna Antonio è titolare in base al decreto prefettizio 18 febbraio 1970, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 18 settembre 1970, alla società in accomandita semplice « Fonti di San Maurizio di Vigna Antonio & C. », con sede in Roccaforte Mondovì, provincia di Cuneo.

Decreto ministeriale 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1970, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 200, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Sorgente Gaudaniello », sita in territorio del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, accordata al consorzio agrario provinciale di Potenza con decreto ministeriale 29 settembre 1951 per la durata di anni trenta, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 18 settembre 1970, alla società per azioni « Monticchio Gaudaniello », con sede in Potenza.

Decreto ministeriale 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1970, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 202, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Moron », sita in comune di Saint Vincent, provincia di Aosta, rilasciata al comune di Saint Vincent per la durata di anni trenta con decreto ministeriale 3 ottobre 1932, è rinnovata a favore del comune stesso per la durata di anni trenta a decorrere dal 3 ottobre 1962 previa riduzione dell'area da Ha 612.45.98 a Ha 463.

Decreto ministeriale 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1970, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 305, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Il Bagnolo », sita in territorio del comune di Monterotondo Marittimo, provincia di Grosseto — accordata per la durata di anni trenta ai signori Francesco, Leo ed Ego Paradisi con decreto ministeriale 12 novembre 1952 — è intestata, a decorrere dal 3 agosto 1960, al sig. Leo Paradisi, residente in comune di Vallo della Lucania, provincia di Salerno.

Decreto ministeriale 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1970, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 327, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Silva », sita in territorio del comune di Pistoia, provincia di Pistoia, — originariamente accordata in perpetuo con decreto ministeriale 29 marzo 1932 alla società anonima Terme di Porretta e successivamente trasferita ed intestata con decreto ministeriale 22 giugno 1951 alla società a r. l. Sorgente Orticaia — è intestata, a decorrere dalla data del 18 settembre 1970, a seguito della modifica della ragione sociale, alla « Società in nome collettivo Sorgente Orticaia in Sgrilli Otello & C. », con sede in Montecatini Terme, provincia di Pistoia.

Decreto ministeriale 19 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1970, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 328, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della concessione della miniera di pirite, minerali di ferro e manganese denominata « Franco », sita nel comune dell'Isola del Giglio, provincia di Grosseto, accordata con decreto ministeriale 10 maggio 1934 al comune dell'Isola del Giglio.

Decreto del prefetto della provincia di Como 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Milano, il 1° settembre 1970, registro n. 1 Interni, foglio n. 372, con il quale alla Solaco Italiana s.a.s. di Gilberto Baj Macario & C., con sede in Milano, è accordata, per la durata di anni dieci, a decorrere dal 1° luglio 1970, la concessione di coltivare il giacimento di acqua minerale « Kinda » in territorio del comune di Introbio, provincia di Como.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 24 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Torino, l'8 ottobre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 20, con il quale la concessione di terre con grado di refrattarietà superiore al 1630° ed argilla per porcellana e terraglia forte denominata « Tabelliana », in territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli, è rinnovata per la durata di anni quindici a decorrere dal 27 febbraio 1970 a favore della Società del Grès ing. Sala & C., con sede in Milano.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 29 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Milano, il 7 settembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 138, con il quale alla ditta Nino Antonio Nidoli avente sede in Ternate, provincia di Varese, è accordata per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località « Fontanelle », limitatamente all'estensione del mappale n. 1977 della mappa di Vedano Olona, provincia di Varese.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 11 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Milano, il 28 settembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 139, con il quale alla società r.l. Geocave avente sede in Piacenza, è accordata, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di pietra silicea in località « Case Cucchi », in comune di Cecima, provincia di Pavia, contenuto nel mappale n. 227, foglio V della mappa del comune medesimo.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Milano, il 7 ottobre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 141, con il quale alla ditta Natale Mario con sede in Vigevano, provincia di Pavia, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località « Polveriera » del comune di Vigevano, provincia di Pavia, contenuto nel mappale n. 48/parte.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 5 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Milano, il 10 ottobre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 142, con il quale alla società Prealpi mineraria, con sede in Milano, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stessó, la concessione di fluorite « Camissinone », sita in territorio del comune di Zogno, provincia di Bergamo.

Decreto del prefetto della provincia di Bergamo 8 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Milano, il 6 ottobre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 140, con il quale la concessione per acqua minerale « Pracastello II », sita in comune di S. Pellegrino Terme, provincia di Bergamo, accordata con decreto prefettizio in data 19 agosto 1959 ai comuni di S. Pellegrino Terme e di S. Giovanni Bianco, è rinnovata per anni dieci a decorrere dal 19 agosto 1969, a favore dei comuni predetti.

(11791)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1970, registro n. 9, foglio n. 357, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 12 novembre 1968 — proposto da Burla Luisa ved. Mariani avverso il provvedimento con cui la giunta provinciale amministrativa di Milano, in data 1° febbraio 1968 accoglieva il ricorso proposto da Busnelli Battista contro il rifiuto del sindaco di Meda di concedere l'autorizzazione per la vendita di forniture funebri e per agenzia di pompe funebri.

(11776)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Sant'Agapito (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.328.055 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11933)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Staiti (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.329.245 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11934)

Autorizzazione al comune di S. Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di S. Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.801.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11935)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.678.071 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11936)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Segni (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.235.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11937)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.479.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11938)

Autorizzazione al comune di Soliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Soliera (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.366.410 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11939)

Autorizzazione al comune di S. Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di S. Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.043.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11940)

Autorizzazione al comune di S. Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di S. Felice del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.608.442 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11941)

Autorizzazione al comune di Trebisacce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Trebisacce (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.187.235 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11942)

Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Torano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.509.660 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11943)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.567.657 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11944)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1970 il comune di Volturino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.784.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11945)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.216.555 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11946)

Autorizzazione al comune di Valtorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Valtorta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.559.415 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11947)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Vacri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.516.530 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11948)

Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1970 il comune di Vazzano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.331.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11949)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1970, il comune di Angri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11984)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1970, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.072.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11985)

Autorizzazione al comune di Frosolone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, il comune di Frosolone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.814.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11986)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1970, il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11987)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, il comune di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.867.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11988)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1970, il comune di Ostuni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 378.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11989)

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1970, il comune di Poggiomarino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.314.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11990)

Autorizzazione al comune di Pizzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1970, il comune di Pizzone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.284.431, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11991)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, il comune di Rombiolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.020.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11992)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1970, il comune di Ruvo di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 699.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11993)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.730.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11994)

Autorizzazione al comune di S. Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1970, il comune di S. Nicola da Crissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.584.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11995)

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Andena Giancarlo, il 12 marzo 1969 in Valera Fratta (Milano).

Garoglio Diego, sottotenente medico cpl., il 5 maggio 1969 in Parma.

Rolandi Egidio, maresciallo maggiore S.A., il 5 maggio 1969 in Parma.

Marengo Carlo, il 21 maggio 1968 in Milano.

Pirillo Luigi, finanziere di mare, l'11 luglio 1969 in Gela (Caltanissetta).

De Luca Silverio, ufficiale postale di 1ª classe, il 4 agosto 1969 in Napoli.

Bovara Luciano, guardia di finanza, il 23 agosto 1969 in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Arrabito Cosimo, il 31 agosto 1969 in S. Croce Camerina (Ragusa).

Bottai Pietro, brigadiere di pubblica sicurezza, il 22 novembre 1969 in provincia di Siena.

Burgalassi Marcello, appuntato di pubblica sicurezza, il 22 novembre 1969 in provincia di Siena.

Mattioli Mirto, guardia di pubblica sicurezza, il 22 novembre 1969 in provincia di Siena.

Parroccini Mario, guardia di pubblica sicurezza, il 22 novembre 1969 in provincia di Siena.

Mureddu Giovanni, brigadiere dei carabinieri, il 26 novembre 1969 in Castelsardo (Sassari).

Rizzo Francesco, maresciallo capo dei carabinieri, il 4 aprile 1970 in Lettere (Napoli).

(11743)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 22

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 Mod. 241 D.P. — Data: 18 maggio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ragusa — Intestazione: Monisteri Giovanni, nato a Scicli il 6 novembre 1939 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4 — Capitale L. 170.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 novembre 1970

(11546)

BANCA D'ITALIA

Errata-corrige

Nel dispositivo del decreto ministeriale 20 ottobre 1970 « Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede in Roma », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 16 novembre 1970, dove è scritto: « Art. 2. — Il capitale dell'Istituto è di lire 2.000.000.000 ... » leggasi: « Art. 2. — Il capitale dell'Istituto è di L. 21.000.000.000 ... ».

(12011)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte II Personale, n. 15 in data 26 novembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a cinque posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di ingegneria dei sistemi applicati al volo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ingegneria dei sistemi applicati al volo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio sull'inquinamento atmosferico, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per il trattamento dei minerali, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cosmogeofisica, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a sei posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 10 gennaio 1971 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(12169)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti, nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 8 marzo 1958, n. 233, e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive estensioni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non venga superato il quarantesimo anno di età.

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

Tutti i candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica, ruolo servizi, comprendente anche la idoneità al volo.

Il giudizio di idoneità verrà graduato in tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui alle lettere a) e *b*) del precedente art. 2, debitamente sottoscritto

dai candidati, redatte in carta bollata, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma, entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi di lingue estere (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, precisando eventualmente il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti che parteciperanno al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richiedere agli enti competenti un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati che siano militari in servizio.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale, prova scritta obbligatoria;
2) matematica, prova scritta obbligatoria;
3) cultura generale, prova orale obbligatoria;
4) matematica, fisica e chimica, prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia, prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica, prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo, prove orali facoltative.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti od i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in 20 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo articolo 8.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione, 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8, conseguiti entro la data suddetta.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 5;
prova scritta di matematica, coefficiente 5;
prova orale di cultura generale, coefficiente 5;
prova orale di matematica, fisica e chimica, coefficiente 5;
prova orale di storia, geografia e topografia, coefficiente 3;
prova orale di cultura militare aeronautica, coefficiente 5;

b) quattro punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; otto punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: sei punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; quattro punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) cinque punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

e) un punto per ogni anno di servizio militare prestato fino ad un massimo di dieci punti, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali.

Tali documenti saranno richiesti d'ufficio agli enti competenti, dal Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi, 1ª sezione;

f) da uno a dieci punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero della difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero della difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati nei documenti matricolari, essi dovranno essere comprovati mediante attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati;

g) da uno a quindici punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

A) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato;)
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;
5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

B) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;
5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;
6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dell'aeronautica, ruolo servizi, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 8 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiali in servizio permanente o militari volontari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1970
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 167

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Prove scritte* (durata delle prove: 6 ore):

1) Cultura generale: la prova consisterà nello svolgimento di un tema scritto trattante argomenti di cultura generale od aeronautica, allo scopo di accertare la capacità del candidato ad esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta;

2) matematica: verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

b) *Prove orali obbligatorie* (durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti):

3) Cultura generale: la prova orale consisterà in una dissertazione illustrativa della prova scritta e in una discussione sugli argomenti trattati nella prova scritta o su altri ad essa attinenti;

4) matematica, fisica e chimica:

MATEMATICA

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.

Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei seni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, duplicazione, bisezione, di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni ed il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue.

Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere. Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

FISICA

Proprietà generali e particolari dei corpi.

Sistemi di misure.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accelerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità. Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota; gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.

Forza centrifuga e centripeta: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.

Lavoro meccanico: definizioni e unità.

Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo. Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

Idrostatica:

Principi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.

Densità, peso specifico e loro determinazione.

Aerostatica:

Proprietà generali degli aeriformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica, conseguenti applicazioni. Barometri. Compressione negli aeriformi: leggi di Boyle e di Dalton, manometri. Pompe per gas e per liquidi. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla navigazione aerea: propulsione, sostentazione e governo.

Termologia:

Temperatura e sua misura nelle varie scale. Calore e sue unità. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazioni. Dilatazione dei gas: leggi di Gay-Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

Termodinamica:

Primo principio. Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenni sui motori a scoppio, a iniezione e a reazione.

Acustica:

Produzione, propagazione, riflessione del suono. Caratteri distintivi.

Ottica:

Riflessione della luce: leggi generali; specchi piani e sferici. Rifrazione della luce: leggi di Cartesio. Angolo limite e riflessione totale. Lenti semplici: concetti generali, formazioni delle immagini, ingrandimento. Generalità sugli strumenti ottici: proiettore, macchina fotografica, microscopio, cannocchiale, binocolo. Velocità della luce e sua determinazione secondo Foucault. Fenomeni ottici dell'atmosfera: rifrazione, miraggio, arcobaleno.

Cosmografia:

Sfera celeste, sistemi Tolemaico e Copernicano. Leggi di Keplero. Leggi di Newton e bilancia di Cavendish. La luna: movimenti, fasi, eclissi, maree.

Elettrologia:

Stati elettrici. Leggi delle cariche. Conduttori e isolanti. Elettroscopio. Elettrizzazione per azione meccanica, chimica, termica, luminosa.

Induzione elettrostatica: elettrizzazione delle nubi, massa a terra.

Quantità di elettricità: legge di Coulomb, costante dielettrica, densità elettrica.

Potenziale dei conduttori. Lavoro elettrico. Superficie equipotenziale. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volta e pila elettrica. Corrente elettrica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione, inclinazione, bussole.

Elettromagnetismo: campo magnetico della corrente elettrica, galvanometri, elettrocalamita e sue applicazioni.

Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile; batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Weatstone, effetto Joule: legge e applicazioni. Induzione elettro-magnetica: fenomeni generali e leggi di Neumann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.

Autoinduzione e correnti di Foucault.

CHIMICA

Parte generale - inorganica:

Materia, corpo e sostanza. Elementi e tavola del sistema periodico (o di Mendelejeff). Atomi e molecole. Miscugli e composti. Leggi fondamentali: Lavoisier, Proust, Dalton. Principio di Avogadro. Mole o grammomolecola. Equazione di Clapeyron e caratteristica dei gas perfetti. Legge di Dulong e Petit. Peso atomico. Leggi di Raoult. Determinazione del peso molecolare per gas e vapori non dissociati e per solidi in soluzione.

Valenza e coefficienti stechiometrici: reazioni chimiche semplici, metalli, semi-metalli, non metalli - ossidi, anidridi, idrossidi, ossiacidi, sali, idracidi. Elettroliti e dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e leggi di Faraday. Acidità, neutralità, basicità: concentrazione degli ioni, idrogeno e pH.

Preparazione, proprietà e usi dei seguenti metalli e loro composti: Na, Cu, Ag, Au, Ca, Zn, Hg, Al, Sn, Pb, Cr, Fe, Ni.

Preparazione, proprietà e usi dei seguenti non metalli e loro composti: C, N, P, O, S, F, Cl, Br, I.

Parte organica:

Idrocarburi della serie aciclica e ciclica. Petroli. Benzina e numero di ottano. Carburanti avio e combustibili per aerogetti.

Oli lubrificanti, grassi lubrificanti.

Alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, anidridi, eteri ed esteri, Grassi e saponi.

Nitroglicerina, dinamite, tritolo - cenni sugli aggressivi chimici.

5) Storia, geografia e topografia:

STORIA

Storia europea dalla rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione della Unità Nazionale Italiana ed alle due guerre mondiali.

GEOGRAFIA E TOPOGRAFIA

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi geografici. Grandi divisioni della terra. Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Piani e piante. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento su una carta. Scale. Misura delle distanze sulla carta. Uso pratico della carta. Nozioni sui principali tipi di proiezione.

6) Cultura militare aeronautica:

Nozioni generali su:

Costituzione della Repubblica italiana;

l'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferico);

le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazione d'impiego);

personale dell'Aeronautica militare (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);

i servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare (servizio rifornimento dei materiali speciali dell'Aeronautica, servizio delle telecomunicazioni, servizio meteorologico, servizio dei trasporti, servizio del demanio, servizio sanitario, servizio armamento e munizionamento, servizio fotografico, servizio di commissariato; per ogni servizio definire nelle linee generali competenza e funzionamento);

regolamento di disciplina militare. Regolamento sull'uniforme. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto;

codice penale militare.

c) *Prove orali facoltative di lingue estere* (durata massima per ciascuna lingua: 15 minuti):

il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

ALLEGATO 1

(Modello di domanda su carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione concorsi, 1ª sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . in servizio o in congedo presso . . . . residente a . . . . n. cod. postale . . . . (1) (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 7 dicembre 1970.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2) . . . . ;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

di non aver riportato condanne penali (4) . .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . nell'anno . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;

di rinunciare al grado di . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (6).

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7)
. . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia;

(2) nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti;

(3) in caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi;

(4) in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato;

(5) specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

(6) solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare;

(7) firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(11747)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 238;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle facoltà appresso indicate:

Facoltà di medicina e chirurgia

1) Clinica delle malattie nervose e mentali: Università di Sassari;

2) Medicina del lavoro: Università di Sassari;

3) Medicina legale e delle assicurazioni: Università di Napoli.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

1) Istologia ed embriologia: Università di Palermo;

2) Chimica fisica organica: Università di Cagliari.

Facoltà di ingegneria

1) Tecnologia dei materiali e chimica applicata: Università di Padova.

Facoltà di agraria

1) Meccanica agraria con applicazioni di disegno: Università di Sassari;

2) Dendrometria: Università di Firenze.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Div. I) entro il 10 febbraio 1971.

Nella domanda da redigersi in carta legale da L. 500 (allegato 1), e da inviare al Ministero separatamente dalle pubblicazioni, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di una copia delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica;

3) di un elenco di tutti i documenti e di altro elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro lo stesso termine del 10 febbraio 1971, i candidati devono far pervenire al Ministero una serie completa delle pubblicazioni allegandovi un elenco delle pubblicazioni che vengono effettivamente trasmesse.

I candidati sono, inoltre invitati a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (identica a quella inviata al Ministero entro il termine del 10 febbraio 1971) con una copia del relativo elenco ed una copia del « curriculum », entro il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, costituite sulla base delle votazioni effettuate dai competenti collegi accademici.

Si raccomanda vivamente ai candidati di attenersi, nel loro interesse, all'invito contenuto nel precedente comma, al fine di consentire il sollecito e agevole espletamento dei concorsi.

Sui pacchi e sulle casse con cui viene rimessa al Ministero la serie delle pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse pubblicazioni si riferiscono.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 10 febbraio 1971, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 10 marzo 1971.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 10 febbraio 1971 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 10 febbraio 1971, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

I membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, non potranno tener conto delle pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il termine del 10 febbraio 1971 fissato dal bando dei concorsi a cattedre universitarie indetti per l'anno 1970, ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al citato art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Ogni candidato, nel proprio interesse, e a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui trattasi, dovrà curare che su ciascuna pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso bandito cui si riferisce.

I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite gli uffici di segreteria dell'università, del politecnico e dell'istituto di istruzione superiore di appartenenza la serie di pubblicazioni ad essi trasmessa da parte dei candidati.

Il Ministero provvederà a restituire, appena possibile, la serie di pubblicazioni ricevute a suo tempo dai candidati e non sarà responsabile, in alcun modo, delle serie di pubblicazioni trasmesse ai membri delle commissioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno compresi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Div. I) i seguenti documenti e le sottoelencate dichiarazioni:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) certificato comprovante l'assolvimento degli obblighi di leva;

8) stato di famiglia (da produrre soltanto da coloro che hanno famiglia a carico);

9) dichiarazione in carta libera da cui risulti, sotto la responsabilità del candidato, che lo stesso non ricopre altri impieghi retributivi alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311;

10) domanda in carta libera per l'eventuale attribuzione dell'indennità di ricerca scientifica nella misura intera, corredata del certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

11) dichiarazione in carta libera dalla quale risulti se l'interessato intenda o meno, al momento della nomina ad ordinario, ricongiungere eventuali altri servizi precedentemente prestati al servizio di professore universitario di ruolo.

I predetti documenti dovranno essere conformi alle vigenti leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) devono essere inoltre, rilasciati in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo dell'amministrazione dello Stato, è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7).

Deve invece presentare un certificato, in carta legale, rilasciato dalla autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, con l'indicazione della qualifica rivestita e dello stipendio di cui è in godimento, insieme con l'estratto dell'atto di nascita, il certificato medico e, se abbia familiari a carico, lo stato di famiglia.

Roma, addì 23 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

(FAC-SIMILE)

(Modello della domanda, carta legale da L. 500)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. I - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso alla cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in unica copia, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in unica copia, di tutti i documenti; ed elenco in sei copie delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(12019)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina di diciotto tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Nei giorni 16 e 17 dicembre 1970, alle ore 8, presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, via Pier della Francesca n. 3, Roma, avranno luogo le prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina di diciotto tenenti medici di polizia in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 4 aprile 1970.

(12052)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8783 del 23 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, bandito con decreto n. 4124 del 10 giugno 1967;

Visto il telegramma in data 13 novembre 1970 con il quale il Ministero della sanità comunica la sostituzione del componente di detta commissione, dott. Angelo Gambardella, dimissionario, con il prof. Alberto Stoppani, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro di commissione dott. Angelo Gambardella con il professor Alberto Stoppani, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Alberto Stoppani, medico provinciale capo del Ministero della sanità, è nominato membro della commissione giudicatrice del concorso precisato in premessa, in sostituzione del dott. Angelo Gambardella, dimissionario.

Genova, addì 16 novembre 1970

Il medico provinciale: PODESTÀ

(12042)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.